

DOTTRINA

MARCO GOLDONI

LA FIGURA DI PAOLO GROSSI NELLE IMMAGINI SPARSE DI UN AGRARISTA

ABSTRACT

Nelle opere di Paolo Grossi il ruolo dato alla dimensione fantastica come elemento necessario della costruzione giuridica può essere compreso solo se coniugato con la dichiarazione che il diritto è una “scienza impura”, in cui i fatti hanno valore non trascurabile ma “impregnante” e devono essere accuratamente considerati nel loro sviluppo storico (passato presente futuro). Anche il giurista positivo “pos-moderno” deve tener ferme queste indicazioni dello storico. Neppure l’interprete può rimanere “mero esegeta” perché la norma nasce solo dopo che è diventata “esperienza”, cioè dopo un’interpretazione animata dalla fantasia ma munita del senso della storicità e consapevolezza del quadro mutevole dei valori e degli interessi in gioco.

In questa impostazione metodologica trova collocazione e significato la considerazione di Paolo Grossi per la materia «diritto agrario». Quanto al passato, essa è legata alle origini, risalenti agli anni ‘20 del secolo scorso, al movimento “secessionista” con il merito di rappresentare ribellione alla astratta e generalizzante riflessione civilistica di allora. Quanto al futuro, c’è il monito di Paolo Grossi agli agraristi a guardare ai nuovi “fatti” con sapere intuitivo, consapevole dell’eterogeneità dell’oggetto, dei consueti ritardi del legislatore, e pronto all’esercizio della fantasia e di una progettualità attenta alle esigenze della specificità del diritto agrario.

In the works of Paolo Grossi, the role given to the fantastical dimension as a necessary element of legal construction can only be understood if it is combined with the statement that law is an ‘impure science’, in which facts have a non-negligible but ‘impregnating’ value and must be carefully considered in their historical development (past present future). Even the ‘post-modern’ positive jurist must hold firm to these indications of the historian. Nor can the interpreter remain a ‘mere exegete’ because the norm only comes into being after it has become ‘experience’, i.e. after an interpretation animated by imagination but equipped with a sense of historicity and awareness of the changing framework of values and interests at stake.

Paolo Grossi’s consideration of ‘agrarian law’ finds its place and significance in this methodological approach. As for the past, it is linked to the origins, dating back to the 1920s, of the ‘secessionist’ movement with the merit of representing a rebellion against

the abstract and generalising civilist thinking of the time. As for the future, there is Paolo Grossi's admonition to agrarian jurists to look at the new 'facts' with intuitive knowledge, aware of the heterogeneity of the subject, of the usual delays of the legislator, and ready to exercise imagination and planning that is attentive to the needs of the specificity of agrarian law.

PAROLE CHIAVE: Paolo Grossi – Fantasia nel diritto – Diritto agrario

KEYWORDS: Paolo Grossi – Fantasy in Law – Agricultural law

GIOVANNI CAZZETTA

L'ATTRAZIONE DEL REALE.
STORICITÀ DEL DIRITTO NEL PENSIERO DI PAOLO GROSSI*

ABSTRACT

Il saggio intende ricostruire alcuni tratti portanti del pensiero di Paolo Grossi considerando il rapporto tra questi e il diritto agrario, inteso come diritto speciale, "autonomo", caratterizzato da una sua intrinseca normatività. Grossi utilizza la «naturale storicità del diritto agrario» come una sorta di modello: i tratti riferiti al diritto agrario – effettività, antiformalismo, adesione alla "realtà delle cose" – ci mostrano un diritto impregnato di storicità e, in controluce, ci parlano della teoria del diritto che sostiene gli studi di Grossi, ricerche in cui il dato storico descrittivo è inscindibilmente connesso con quello prescrittivo-valutativo.

The paper aims to reconstruct some of the main features of Paolo Grossi's thought by considering the relationship between these and agrarian law, understood as a special, "autonomous" law, characterised by its intrinsic normativity. Grossi uses the "natural historicity of agrarian law" as a model of the historicity of law: the elements referred to agrarian law – effectiveness, antiformalism, adherence to the "reality of things" – show us against the light the theory of law that underpins Grossi's studies, research in which the descriptive historical datum is inseparably connected with the prescriptive-evaluative datum.

PAROLE CHIAVE: Paolo Grossi – Diritto agrario – Teoria del diritto

KEYWORDS: Paolo Grossi – Agrarian law – Theory of law

* Intervento tenuto a Firenze, il 18 novembre 2022, presso l'Accademia dei Georgofili, nell'Incontro "Storia e diritto nell'esperienza dell'Accademia – Ricordo di Paolo Grossi ai Georgofili".

ANTONIO JANNARELLI

“BENI COLLETTIVI” E “BENI COMUNI” NEL PENSIERO DI GROSSI:
BREVI RIFLESSIONI

ABSTRACT

Il breve saggio intende ripercorrere la riflessione di Grossi in materia di beni collettivi. Avviatasi con le indagini sull'esperienza giuridica medioevale in materia di proprietà e approfondita nella prospettiva del diritto moderno dalla sua famosa monografia su “un altro modo di possedere”, l'indagine di Grossi sui beni collettivi ha avviato e rinnovato la riflessione sui beni e sulla pluralità degli statuti proprietari nonché sulla rivisitazione della distinzione tra proprietà pubblica e proprietà privata che, assai di recente, ha portato anche nel nostro Paese alle ricerche sui “beni collettivi”.

The short essay intends to retrace Grossi's reflections on the subject of common land and collective goods. Launched with investigations into medieval legal experience in the field of property and deepened in the perspective of modern law from his famous monograph on “un altro modo di possedere”, Grossi's investigation on common land initiated and renewed reflection on property and on the plurality of proprietary statutes as well as on the revisiting of the distinction between public property and private property which, very recently, has also led to research on “collective goods” in our country.

PAROLE CHIAVE: Grossi – Beni collettivi – Proprietà

KEYWORDS: Grossi – Collective Goods – Property

RICERCHE E DOCUMENTI

LORENZA PAOLONI

ACCESSO ALLA TERRA E DIRITTI DEI MIGRANTI*

ABSTRACT

Il presente articolo affronta il tema dell'accesso alla terra come una delle cause più ricorrenti del fenomeno migratorio. L'accesso alla terra, diritto spesso negato nei luoghi di provenienza dei migranti, costituisce altresì un richiamo che spinge gli individui ad abbandonare le terre native alla ricerca di una "terra" ove stabilirsi. La terra è, infatti, un bene che genera risorse, offre stanziamento e sostentamento, consente lo svolgimento di attività lavorative ma è anche al centro di conflitti e di pratiche di accaparramento e commodification. L'indagine viene compiuta analizzando il rapporto tra terra e lavoro, così come emerge da una lettura dell'art. 44 Cost., fino ad affrontare i temi più attuali dell'immigrazione circolare e del caporalato nelle aree rurali.

This article deals with the issue of access to land as one of the most recurring causes of the migratory phenomenon. Access to land, a right often denied in the places of origin of migrants, is also a call that pushes individuals to abandon their native lands in search of a "land" in which to settle. Land is, in fact, a special good that generates resources, offers funding and sustenance, allows the carrying out of work activities but is also at the center of conflicts and hoarding and commodification practices. The investigation is carried out by analyzing the relationship between land and work, as emerges from a reading of the art. 44 of the Constitution, up to addressing the most current issues of circular immigration and illegal hiring in rural areas.

PAROLE CHIAVE: Terra – Migranti – Lavoro

KEYWORDS: Land – Migrants – Work

* Il presente articolo è anche presente nel volume C. CESARI (a cura di), *Stranieri in Italia. Una riflessione a più voci, Atti del convegno di Macerata*, 25 novembre 2021, Wolters Kluwer – Cedam, Milano, 2022, pp. 45-64.

FRANCESCA COLI

L'APPROCCIO ONE HEALTH

ABSTRACT

L'approccio *One Health* – soprattutto a partire dalla pandemia da Covid-19 – è stato sempre più spesso incluso in testi legislativi e documenti di policy, attirando l'interesse della comunità scientifica. L'articolo vuole dunque fornire un primo inquadramento sulla natura di tale approccio. A tal fine, appare opportuno delinearne il significato, ricostruendone la storia, gli sviluppi e le finalità. Tale passaggio preliminare costituisce, infatti, il presupposto di qualsivoglia tentativo di trasposizione del *One Health* nell'ordinamento giuridico positivo. La presente ricerca dapprima dà, quindi, conto della comparsa del *One Health* e del suo progressivo riconoscimento a livello internazionale, in particolare grazie all'impegno della FAO (l'Organizzazione delle Nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura), dell'OIE (l'Organizzazione mondiale della sanità animale) e dell'OMS (l'Organizzazione mondiale della sanità). L'articolo affronta poi il rapporto ancora destrutturato tra *One Health* e settore agro-alimentare, focalizzandosi sulla necessità di spostarne i confini oltre la sicurezza alimentare (*food safety*). Infine, alcune considerazioni conclusive offrono spunti di riflessione per il futuro dell'approccio *One Health*.

The One Health approach – especially since the Covid-19 pandemic – has been included more often in legislative texts and policy documents, attracting the interest of the scientific community. The aim of this article is therefore to provide an initial overview of the nature of this approach. To this end, it seems appropriate to outline its meaning, reconstructing its history, developments and objectives. This preliminary step is, in fact, the prerequisite for any attempt to transpose One Health into the positive legal system.

This research therefore first gives an account of the emergence of One Health and its progressive recognition at the international level, in particular thanks to the efforts of the Fao, Oie and Who. It then looks at the still unstructured relationship between One Health and the agri-food sector, focusing on the need to extend its boundaries beyond food safety. Finally, some concluding remarks provide food for thought for the future of the One Health approach.

PAROLE CHIAVE: *One Health* – Approccio sistemico – Sicurezza alimentare

KEYWORDS: *One Health* – Systemic Approach – Food Safety

GIORGIA GUERRA

IL RUOLO DELLA NEW GOVERNANCE
NELLA TUTELA DELLA SALUTE UNICA AGROALIMENTARE IN EUROPA*

ABSTRACT

L'articolo analizza la vasta gamma di strumenti regolatori, alternativi a quelli di natura pubblicistica, finalizzati alla realizzazione di un approccio olistico e multidisciplinare, noto come tutela della Salute unica. A tal fine, la regolazione agroalimentare europea gioca un ruolo chiave.

Muovendo dalla ricostruzione del significato dei documenti di *soft law* e delle iniziative di regolazione privata (es. certificazioni, disciplinari etc) nel contesto agroalimentare, l'articolo si focalizza sulle funzioni assunte da quest'ultima, al fine di realizzare l'approccio olistico di tutela della Salute unica.

La prospettiva comparatistica offrirà utili spunti di analisi per mettere in evidenza il ruolo che la *New Governance* riveste oggi per rispondere alle priorità emergenti, e dimostrare fino a che punto questi strumenti integrano la disciplina pubblicistica, contribuendo a favorire il coordinamento tra diverse *policies* – ambientale, di tutela della salute pubblica e animale – per realizzare l'approccio Salute unica, che ben si deve coordinare con quello della sostenibilità.

I *drivers* che inducono gli attori privati, *in primis* l'industria, ad attuare misure di autoregolazione, per tutelare la Salute unica, emergono, in particolare, attraverso l'analisi della *governance* privata e pubblica norvegese in materia di spreco alimentare: il tema diventa un'arena sperimentale poiché implica il coordinamento tra sistema produttivo locale, clima, stile di vita, abitudini alimentari e disciplina giuridica.

The article analyzes the wide range of regulatory tools, alternative to those of a public policy nature, aimed at realizing a complex, multidisciplinary approach known as One Health approach. For this goal, European agri-food regulation plays a key role.

Starting from the reconstruction of the meaning and diffusion of soft law documents and private regulatory initiatives (e.g., certifications, specifications etc.) in the agri-food context, the article focuses on the functions assumed by the latter to realize the holistic approach of protecting Single Health.

The comparative perspective will offer useful insights to highlight the role that New Governance plays today in making strategies that respond to emerging priorities effective and demonstrate the extent to which these tools complement the public policy

* Il presente studio è stato condotto nell'ambito del Progetto di ricerca PRIN (2022- 2025), *Dell'Origine. Identità, autenticità e contraddizioni del cibo* (Bando 2020, Principal Investigator: prof. Fabrizio Fornari; Associate Investigator dell'unità locale veronese: prof. Marco Torsello).

discipline, helping to foster coordination among different policies to realize the One Health approach, which must coordinate well with that of sustainability.

The drivers for private actors, primarily industry, to implement selfregulatory measures, to protect One Health, are identified through the analysis of Norwegian food waste governance: an experimental arena as it involves coordination between local production system, climate, lifestyle, food habits and legal discipline.

PAROLE CHIAVE: Diritto agroalimentare europeo – Regolazione privata
Soft Law – Salute unica – Sostenibilità – Modello norvegese
Spreco alimentare

KEYWORDS: *Eu Food Law – Self-Regulation*
Soft Law – One Health – One Agri-Food Health – Sustainability – Norway Model
Food Waste

**OSSERVATORIO ITALIANO
EUROPEO E INTERNAZIONALE**

GIULIA DE LUCA

ETICHETTATURA D'ORIGINE E VENDITE A DISTANZA B2C
DI PRODOTTI ALIMENTARI FRA ESIGENZE DI TUTELA DEI CONSUMATORI
E PROMOZIONE DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI*

ABSTRACT

All'interno del contributo viene analizzato un profilo specifico della disciplina europea concernente la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, quale è l'indicazione dell'origine nell'ambito delle vendite a distanza.

Muovendo dal fatto che l'indicazione del Paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti riveste un ruolo di primo piano nella contrattazione *inter absentes*, risulta di particolare interesse indagare se il quadro normativo in materia riesca ad apprestare una tutela effettiva nei confronti degli interessi conoscitivi dei consumatori.

* Il presente contributo è stato elaborato e redatto nell'ambito del progetto di ricerca «La disciplina delle vendite B2C di prodotti agroalimentari stipulate a distanza: sapere è potere», responsabile scientifico: Silvia Bolognini. Il progetto è stato approvato e finanziato dal Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Udine all'interno del Piano strategico di Dipartimento.

Al riguardo, nonostante l'informazione sull'origine si collochi al centro delle considerazioni di carattere sanitario, economico, ambientale, sociale ed etico alle quali fa riferimento l'art. 3 del reg. (Ue) n. 1169/2011, la disciplina di tale informazione, anche nell'ambito delle vendite a distanza, risente della difficoltà a bilanciare tra loro la tutela degli interessi conoscitivi dei consumatori, da un lato, e la promozione della libera circolazione degli alimenti, dall'altro.

Le criticità che caratterizzano la disciplina dell'etichettatura d'origine e che riguardano le stesse definizioni dei concetti di «Paese d'origine» e di «luogo di provenienza» sono destinate, peraltro, a riverberarsi anche sulla disamina del raccordo fra le disposizioni introdotte dal reg. (Ue) 2018/775, in materia di indicazione del Paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento, e l'art. 14 del reg. (Ue) n. 1169/2011, relativo alle informazioni sugli alimenti nella vendita a distanza.

L'impressione finale è quella di una disciplina che, pur valorizzando la dimensione personalista delle informazioni sugli alimenti ai consumatori, con riferimento all'indicazione dell'origine o della provenienza degli alimenti e degli ingredienti primari si caratterizza per una certa opacità, alla quale si accompagna un *surplus* informativo che, di fatto, rischia di aumentare, invece che di ridurre, l'asimmetria nei rapporti *business to consumers*.

Within the article, a specific profile of the European framework concerning the provision of food information to consumers is analysed, such as the indication of origin in the context of distance selling.

Since the indication of the country of origin or place of provenance of food plays a central role in distance selling, it is of particular interest to investigate whether the relevant regulatory framework succeeds in providing effective protection to consumers' interests.

In this regard, despite the fact that information on origin plays a central role in the health, economic, environmental, social and ethical considerations to which Article 3 of Eu Reg. No. 1169/2011 refers, the regulation of such information, even in the context of distance selling, suffers from the difficulty in balancing the protection of consumers' interests, on the one hand, and the promotion of the free movement of food, on the other.

The critical issues that characterize the regulation of origin labelling and that concern the definitions of the concepts of «country of origin» and «place of provenance» are destined, moreover, to reverberate also on the examination of the connection between the provisions introduced by Eu Reg. 2018/775, concerning the indication of the country of origin or place of provenance of the primary ingredient of a food, and Article 14 of Eu Reg. No. 1169/2011, concerning food information in distance selling.

The final impression is that the European regulation, while enhancing the personal dimension of food information to consumers, with reference to the indication of the origin or provenance of food and primary ingredients is characterized by a certain opacity, which is accompanied by a surplus of information that, in fact, risks increasing, rather than reducing, the asymmetry in business to consumer relations.

PAROLE CHIAVE: Indicazione dell'origine degli alimenti – Vendite a distanza
Tutela dei consumatori – Ingrediente primario

*KEYWORDS: Indication of Food Origin – Distance Selling – Consumers' Protection
Primary Ingredient*

LUCIO SALZANO

LE FALLE DEL SISTEMA SANZIONATORIO DEL SETTORE BIOLOGICO:
TRA MANCATO ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA UNIONALE,
ILLEGITTIMITÀ NORMATIVA E
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ-DETERMINATEZZA.
UN CASO EMBLEMATICO

ABSTRACT

L'attuale disciplina italiana relativa alla produzione biologica è caratterizzata da una nutrita serie di fonti sub-legislative, decreti ministeriali o direttoriali che, di volta in volta hanno dato attuazione a normative e raccomandazioni provenienti dalle istituzioni europee.

Le sanzioni amministrative non pecuniarie applicabili in caso di violazione della pertinente normativa regolamentare in materia di produzione biologica sono disciplinate dal d.m. n. 15962/2013 e dalla tabella delle non conformità allegata la cui effettiva applicazione è stata recentemente confermata dalla circolare esplicativa del Ministero del 18 gennaio 2022.

La circolare esplicativa prevede che gli organismi di controllo, nel caso in cui rilevino una non conformità non classificata nella tabella allegata sono tenuti ad applicare in via analogica «una misura adeguata alla non conformità riscontrata, individuando la fattispecie più simile già presente in tabella».

Si rilevano due principali problematiche riguardanti l'applicazione del decreto ministeriale. La prima concerne il fatto che il decreto è stato illegittimamente adottato in violazione delle norme riguardanti l'adeguamento del diritto interno a quello comunitario. Di conseguenza il decreto ministeriale non ha efficacia vincolante. Tale illegittimità comporta che le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal d.lgs n. 20 del 2018, che hanno come presupposto le non conformità stabilite dal decreto illegittimo, sono inapplicabili. La seconda problematica riguarda la mancata previsione di tutte le fattispecie sanzionabili secondo la normativa comunitaria sulla produzione ed i controlli del settore biologico.

In ultimo la circolare esplicativa, in violazione del principio di tassatività- determinatezza che è estendibile anche alle sanzioni amministrative, autorizza gli organismi di controllo a sanzionare, per analogia, fattispecie non previste dalla tabella allegata al decreto ministeriale.

Questi aspetti problematici potrebbero dar luogo a ricorsi per sollevare una questione di legittimità costituzionale del decreto ministeriale e per l'annullamento delle sanzioni amministrative.

The current Italian regulatory framework on organic production is characterized by a large number of sub-legislative sources, ministerial or directorial decrees which, from time to time, have implemented disciplines and recommendations from the European institutions.

The administrative non-pecuniary sanctions resulting from the violations of the relevant organic production regulations are provided by the ministerial decree no. 15962/2013 and the attached table of non-conformities, whose current effective application was recently confirmed by the ministerial explanatory circular of the 18th January 2022.

That explanatory circular states that the control bodies, if they detect a non-conformity not classified in the attached table of the decree, are required to apply, by analogy, an appropriate measure to the non-conformity found, identifying the most similar case provided for the attached table.

There are two main issues regarding the application of the ministerial decree. The first one concerns the fact that the decree was illegitimately adopted, in violation of the rules relating to the adjustment of the domestic law to European regulations. Consequently, the ministerial decree has no binding effect. This illegitimacy implies that the administrative pecuniary sanctions provided for Legislative Decree n. 20/2018, which presuppose the non-conformities provided for the illegitimate decree, are inapplicable. The second issue is about the lack of provision of all the cases subject to sanctions provided for the Eu regulations on organic production and control.

In the end the explanatory circular, in violation of the principle of certainty which must also characterize administrative sanctions, authorizes the control bodies to sanction, by analogy, cases not provided for the the attached table of the ministerial decree.

These questions could give rise to appeals to raise a question of the constitutional legitimacy of the ministerial decree no. 15962/2013 and for the annulment of administrative sanctions.

PAROLE CHIAVE: Prodotti biologici – Sanzioni amministrative pecuniarie
Legittimità costituzionale

*KEYWORDS: Organic Production – Administrative Non-Pecuniary Sanctions
Constitutional Legitimacy*

GIURISPRUDENZA

ANTONIO JANNARELLI

PASSATO E PRESENTE DEGLI "USI CIVICI"
NEL DIRITTO VIVENTE: DALLA LEGGE DEL 1927 A QUELLA DEL 2017.
BREVI CRONACHE DI UN'EVOLUZIONE INCOMPIUTA

ABSTRACT

Il saggio intende ripercorrere l'evoluzione della disciplina e della giurisprudenza in materia di usi civici evidenziando le persistenti incertezze in ordine alla stessa interpretazione della legislazione fondamentale del secolo scorso. In tale quadro, tuttora pieno di incertezze, si inserisce altresì il significativo approccio della stessa Corte costituzionale che, dopo qualche pronuncia assai infelice, nell'ultimo decennio ha contribuito alla riforma della legge in materia, valorizzando la funzione ambientalistica assunta dalle terre civiche alla luce della imposizione del vincolo paesaggistico. Nella sua più recente giurisprudenza, la Corte, dopo essersi sbilanciata per alcuni anni nel tentativo di fornire una sua lettura sistematica della disciplina, si è con maggiore consapevolezza aperta ad una più meditata analisi della nuova legge n. 168 del 2017 e sul suo complessivo impatto sulla legislazione precedente.

The essay intends to retrace the evolution of the discipline and of the jurisprudence on of common lands, highlighting the persistent uncertainties regarding the same interpretation of the fundamental legislation of the last century. In this framework, still full of uncertainties, also fits the significant approach of the same constitutional court which, after some unfortunate pronouncements, in the last decade has contributed to the reform of the law on the subject, enhancing the environmental function assumed by common lands in the light of the imposition of the landscape constraint. In its most recent jurisprudence, the court, after having gone out of balance for a few years in an attempt to provide its own systematic reading of the discipline, has opened itself with greater awareness to a more meditated analysis of the new law n. 168 of 2017 and its overall impact on previous legislation.

PAROLE CHIAVE: Usi civici – Funzione ambientale – Corte costituzionale

KEYWORDS: *Common Lands – Environmental Function – Constitutional Court*